

Pubblicato il 12/04/2022

N. 04425/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10477/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10477 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Laura Bastarolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli, Federico
Pagetta, Angelica Maria Nicotina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Michela Visone, Zeldà Ferrarese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODGPER n. 32565 del 17.07.2019 e del relativo elenco allegato;- del verbale della 37 Sotto-Commissione n. 15 del 31.05.2019 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale sostenuta dalla ricorrente;

- del giudizio di mancato superamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente affisso all'albo della sede d'esame il 31.05.2019;

- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODPIT n. 580 del 19.04.2019, con il quale sono stati nominati i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica di cui all'allegato A delle sotto-commissioni nella parte in cui, nella 37 Sotto-Commissione è stato nominato quale Componente aggregato di Informatica il dott. Federico Beghini;

- in via subordinata, dell'art. 15, comma 8, del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e, per l'effetto, del decreto del Direttore generale del Personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I.U.R. AOODPIT n. 2080 del 31.12.2018 venivano costituite le sotto-commissioni di concorso ; - in via subordinata, degli articoli 12, comma 4, del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e 10 del Bando concorsuale di cui al decreto del Direttore generale per il Personale scolastico del M.I.U.R. nella parte in cui le predette norme stabiliscono che i titoli siano valutati per quei candidati che abbiano superato la prova orale e, conseguentemente, della nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. AOODGPER n. 32565 del 17.07.2019 e del relativo elenco allegato;

- in via subordinata, dei quadri di riferimento relativi alla prova orale e del relativo atto/decreto di approvazione (non noto);

- in via subordinata, del decreto del Direttore generale del Personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I.U.R. AOODPIT n. 2080 del 31.12.2018, con il quale sono state costituite le sotto-commissioni di concorso, nella parte in cui sono state nominate quali componenti della 37 Sotto-Commissione la dott.ssa Silvana Sartori e la dott.ssa Mariella Serra;

- di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati per l'accertamento e la declaratoria- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione e, per l'effetto, per la condanna

- dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BASTAROLO LAURA il 4\9\2019:

- del Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 dell'1.08.2019 di approvazione graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1205 dell'1.08.2019 contenente la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;- dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR avente ad oggetto: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali;

- del Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 concernente rettifiche alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019. accertamento e declaratoria- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione e, per l'effetto, condanna- dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

nonchè, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., accertamento dell'illegittimità e/o annullamento- del silenzio-rigetto, formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con l'istanza del 18.06.2019 e ad oggi ostesa solo in minima parte;

conseguente declaratoria del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bastarolo Laura il 30/3/2021:

- annullamento del provvedimento, i cui estremi non sono noti, di approvazione della graduatoria dell'11 novembre 2020 e della graduatoria ivi allegata, relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; del Decreto dipartimentale n. AOODPIT 998/2020 del 14.08.2020 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 01 agosto 2019, nonché della graduatoria ivi allegata; per quanto occorrer possa, dei precedenti decreti dipartimentali n. AOODPIT 986/2020 del 06.08.2020, n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020, n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020; n. AOODPIT 1461 del 9 ottobre 2019; di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, nonché

- accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione

e, per l'effetto,

- condanna dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bastarolo Laura il 29/6/2021:

- annullamento del Decreto dipartimentale n. AOODPIT 413/2021 del 01.04.2021, mediante il quale si è proceduto al depennamento di alcuni soggetti dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, come prescritto dall'art. 15, comma 4, del bando di concorso, nonché dell'elenco dei nominativi ivi allegato;

di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché

- accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione

e, per l'effetto,

- condanna dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bastarolo Laura il 28/9/2021:

-annullamento del Decreto dipartimentale n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 01 agosto 2019 e successivamente modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, nonché della graduatoria ivi allegata;

per quanto occorrer possa, dell'Elenco di Assegnazione candidati ai ruoli regionali del 16 agosto, dell'Avviso ulteriori assegnazioni prot. 26374 del 24 agosto 2021, dell'Elenco ulteriori assegnazioni Regioni del 30 agosto 2021 e dell'Elenco assegnazioni del 31 agosto 2021; di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo, secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti, nonché

- accertamento del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale avanti ad altra sotto-commissione

e, per l'effetto,

- condanna dell'Amministrazione resistente a disporre la ripetizione della prova orale avanti ad altra sotto-commissione

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non avendo superato la prova orale del "Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali", bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, nonché la ripetizione della prova.

1.1 Inoltre con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva, altresì, l'accertamento ex art. 116 comma 2 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio- rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del

1990, sull'istanza di accesso documentale presentata all'Amministrazione resistente in data 16.6.2019 e integrata il 19.6.2019.

Su quest'ultima domanda interveniva nel corso del giudizio ordinanza di accoglimento n. 10305 del 9 ottobre 2020.

1.2 Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4 settembre 2019, parte ricorrente impugnava altresì la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso, approvata con decreto n. 1205 del 1° agosto 2019, nonché la successiva rettifica disposta con Decreto n. 1229 del 7 agosto 2019 con cui sono state rivalutati i punteggi di alcuni vincitori e pertanto modificate le posizioni in graduatoria.

1.3 Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 marzo 2021 parte ricorrente impugnava la graduatoria approvata da con decreto del 14.8.2020 e con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 giugno 2021 il Decreto dipartimentale del 1.4.2021, mediante il quale alcuni soggetti sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale.

1.4 Da ultimo con ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 settembre 2021 parte ricorrente impugnava la graduatoria approvata con decreto n. 1357 del 12 agosto 2021.

1.5 Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate.

1.6 Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori.

1.7 All'udienza del 22 febbraio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Difatti questa Sezione con molteplici pronunce ha avuto modo di ritenere, con riferimento alla specificità del concorso in questione, la necessità, al fine di ritenere la persistenza dell'interesse a ricorrere, della impugnazione dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha riapprovato gli esiti del concorso, rideterminando la graduatoria di merito dei vincitori del concorso (ex multis: sentenze 29 novembre 2021 n. 12326, 22 novembre 2021 n. 12039, 17 novembre 2021 n. 11861, 9 novembre 2021, n. 11512, 5 novembre 2021, n. 11363, 4 novembre 2021, n. 11314, 13 ottobre 2021, 10536, 31 marzo 2021, n. 3902, 16 marzo 2021 n. 3196, 24 febbraio 2021 n. 2271).

2.1 La peculiarità del concorso in questione è data dal fatto che la graduatoria originaria, approvata con decreto prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 è stata più volte sostanzialmente modificata, mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni.

Con le richiamate pronunce questa Sezione ha più volte ritenuto che “L’adozione delle graduatorie rettifiche medio tempore intervenute comporta che l’Amministrazione abbia espresso delle nuove determinazioni da un punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale. Da ciò discende che la loro mancata impugnazione non può non determinare l’improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al giudice amministrativo, per le ragioni pocanzi esposte, alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l’originaria graduatoria emessa nel 2019, che è stata sostituita da altri atti sopravvenuti.” (sent. 13 ottobre 2021, 10536).

Sostanzialmente con tali pronunce il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie fosse necessario impugnare le riapprovazioni della graduatoria di merito intervenute successivamente al 2019 poiché non vi è quel rapporto di stretta presupposizione e di consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra i diversi provvedimenti che nel tempo si sono succeduti, tale per cui l’annullamento della precedente graduatoria avrebbe comportato altresì la caducazione degli atti successivi quale inevitabile conseguenza, venendo in rilievo ulteriori valutazioni di interessi da parte dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, dunque, i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva (e non quelli di semplice deponimento di singoli candidati) costituiscono autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti, conseguendone che solo l’impugnazione dei singoli provvedimenti consente di ritenere la persistenza dell’interesse a ricorrere che deve accompagnare lo svolgersi del giudizio.

Il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, determina difatti l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse laddove sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355).

Da siffatte considerazioni sono derivate pronunce di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di ricorrenti che non avevano provveduto ad impugnare i successivi provvedimenti di rettifica della graduatoria del 2019.

2.2 Tanto premesso, con riferimento all’odierno giudizio, il Collegio deve rilevare che parte ricorrente ha impugnato con ricorsi per motivi aggiunti la graduatoria definitiva di cui al decreto n. 1205 del 1° agosto 2019, la successiva rettifica disposta con Decreto n. 986 del 6 agosto 2020, nonché l’ultima rettifica di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021.

Tuttavia il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di rettifica della graduatoria di cui al Decreto n. 986 del 6 agosto 2020, è stato notificato all'Amministrazione resistente soltanto in data 9 marzo 2021, ossia allorchè era abbondantemente scaduto il termine decadenziale per proporre ricorso di cui al comma 2 dell'art. 41 c.p.a.

La tardività e conseguentemente l'inammissibilità di tale ricorso, rendono altresì improcedibili il ricorso introduttivo e gli altri ricorsi per motivi aggiunti.

Al riguardo, posto tutto quanto sopra richiamato, sono molteplici i profili giuridici che vengono in rilievo e che sorreggono siffatta conclusione.

In primo luogo, considerato l'orientamento espresso dalla Sezione con le pronunce suddette, se dovesse ritenersi che, ai fini della tempestività del ricorso sia sufficiente impugnare solo l'ultimo dei provvedimenti di riapprovazione della graduatoria, ciò determinerebbe una inammissibile remissione nei termini solo per coloro che per mera casualità, dovuta ai tempi del processo, hanno potuto impugnare la graduatoria pubblicata nel 2021 e paradossalmente porterebbe ad estendere la remissione in termini anche a coloro i quali non hanno impugnato neppure la graduatoria definitiva del 2019.

In secondo luogo, sempre alla luce dell'orientamento espresso e stante l'inammissibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti avverso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020, l'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo e degli altri ricorsi per motivi aggiunti non potrebbe comunque travolgere la legittimità di tale provvedimento con il quale nel 2020 la graduatoria definitiva è stata rettificata e riapprovata.

3. Per le suesposte ragioni, il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 marzo 2021 e depositato il successivo 30 marzo, avverso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso introduttivo e gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Ad ogni modo, nel merito, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.

4.1 Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l'illegittimità della prova orale sia con riferimento al quesito sia con riferimento alla formulazione del caso pratico e alla prova di informatica.

Nel caso di specie la prova orale era articolata, in base al bando, in un colloquio vertente su un quesito e lo studio di un caso, per i quali complessivamente la Commissione aveva a disposizione 82 punti, una verifica della conoscenza della lingua straniera per la quale erano previsti massimo 12 punti, e una verifica di informatica valutabile fino ad un massimo di 6 punti, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti.

Il bando prevedeva anche un punteggio minimo complessivo per superare la prova orale, pari a 70 su 100.

La ricorrente ha conseguito un punteggio rientrante della fascia “non adeguato” in corrispondenza di tutti i criteri indicati nella scheda di valutazione e per tutte le domande e le verifiche in cui si articolava la prova orale.

Ella contesta in primo luogo la non corrispondenza al bando del testo del quesito e del caso pratico. La censura non può trovare accoglimento.

Tra le materie della prova d’esame orale figurano testualmente in base all’art. 10 del D.M. 138 del 3 agosto 2017 cui rinvia il Bando di concorso “elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni” (lett.g) pertanto non può ritenersi che una domanda quale quella sottoposta alla ricorrente avente ad oggetto il “silenzio” dell’Amministrazione, anche nei suoi risvolti penali, non costituisca materia d’esame.

Tanto considerato, irrilevante appare il mancato riferimento nella domanda alla normativa di riferimento, potendo questo anche essere un elemento da riferire da parte della candidata e oggetto di valutazione. Tutt’altro che fuorviante è poi la distinzione contenuta nel quesito tra silenzio inadempimento e silenzio significativo, la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe una mera distinzione giurisprudenziale, a suo dire, non presente nei manuali.

Con riferimento invece alla illegittimità del “caso pratico”, parte ricorrente sostiene che il caso pratico non avrebbe avuto le caratteristiche che in base ad un manuale (“DS. Casi svolti riguardanti la funzione del Dirigente scolastico a cura di Emiliano Barbuto) dovrebbe presentare tale prova.

È facile osservare in primo luogo come non possa sovrapporsi quella che è semplicemente una costruzione teorica di un Autore alla valutazione discrezionale tecnica della Commissione in ordine alla predisposizione delle prove; in secondo luogo, in maniera ancor più rilevante, deve ritenersi che il caso sottoposto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, appare riconducibile nella definizione, ampia e articolata su più punti, che ne dà tale Autore, risultando pertanto priva del vizio di macroscopica illogicità che solo può essere conosciuto dal Giudice in presenza dell’esercizio di una discrezionalità tecnica, che nel caso di specie oltre ad apparire non scientificamente inaccettabile, appare rispettare la stessa “costruzione scientifica” proposta dall’Autore invocato dalla ricorrente.

Difatti il caso sottoposto, e così articolato: “Da tempo gli alunni e i genitori di una classe III di un Liceo classico si lamentano per il comportamento poco corretto della docente di italiano che durante le lezioni fa uso del cellulare, apostrofa gli alunni che non rispondono bene alle interrogazioni con frasi ingiuriose e mortificanti, inserisce con notevole ritardo, rispetto ai giorni di interrogazione, il voto sul registro elettronico. Tuttavia tutte queste accuse sono state solo riferite verbalmente al DS, senza particolari dettagli o indicazioni di quando sono avvenuti tali fatti. Dica il candidato quali azioni deve porre in essere il DS”, non si allontana affatto dalle caratteristiche indicate dall’Autore richiamato, per il quale lo studio di caso “1. deve presentare una situazione specifica e definita [...] e le problematiche devono essere

identificate correttamente.... 2. I problemi e le caratteristiche presentate devono essere verosimili ...3. Il contesto presentato nello studio di caso ha delle variabili.”

Inoltre la ricorrente lamenta, producendo anche una perizia, che il test di informatica sottoposto non avrebbe potuto essere risolto nei soli cinque minuti messi a disposizione dalla Commissione, ma avrebbe richiesto un tempo pari almeno al doppio (dieci o quindici minuti) per pervenire alla soluzione.

La censura oltre che priva della prova di resistenza, poiché pur se avesse conseguito il massimo del punteggio in tale prova, la candidata non avrebbe comunque conseguito il minimo del punteggio necessario per superare la prova orale, è comunque infondata non apparendo il quesito sottoposto fuorviante, ma semplicemente articolato in due passaggi logici la cui soluzione naturalmente presuppone la conoscenza della materia d'esame.

3. Il secondo motivo, a latere l'incertezza stessa sulla persona (l'Amministrazione ha dichiarato che il professore Beghini, componente aggregato per la prova di informatica della sotto-commissione, che ha esaminato la ricorrente, non ha mai partecipato alla prova preselettiva del concorso di cui si tratta, ma è stato erroneamente confuso dall'odierna ricorrente con un altro candidato), appare comunque inammissibilmente privo di interesse e comunque infondato, come già ritenuto in precedenti pronunce di questa Sezione, confermate in appello.

Inammissibile perché la ricorrente, come sopra riportato, ha conseguito nella prova informativa il massimo del punteggio per cui non si vede che interesse avrebbe a caducarla.

Ad ogni modo “la considerazione che il componente aggregato per la prova di informatica avesse partecipato al medesimo concorso, risultandone tuttavia escluso per non aver superato la prova preselettiva, non integra un'ipotesi di incompatibilità tanto sia in ragione della “natura tassativa delle cause di incompatibilità che esclude ogni tentativo di applicazione analogica o interpretazione estensiva, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici” (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395), sia perché non appare configurabile, in difetto di elementi concreti e circostanziati, alcuna condizione di conflitto d'interessi, neppure potenziale, che possa basarsi unicamente sulla specifica condizione di un Commissario per essere stato, in precedenza, un candidato escluso dalla procedura in sede preselettiva.

4. Il terzo motivo è contraddetto dalla mera lettura del verbale della prova orale in cui sono riportati i quesiti sottoposti ai candidati a seguito di estrazione effettuata da ciascuno di essi nell'ambito di tre proposte messe loro a disposizione ed è altresì riportato il testo dei quesiti non estratti, che come previsto dalla procedura era dato solo da “2 unità per ognuna delle quattro tipologie di domande da proporre al candidato (quesito generale sulle materie del bando, caso problematico, brano in lingua straniera max 8 righe, prova pratica di informatica)”.

Era la procedura stessa, dunque, a non prevedere che ogni candidato dovesse prendere visione immediatamente anche del contenuto delle “proposte” non estratte; diversamente infatti la Commissione avrebbe dovuto predisporre ulteriori due proposte per ciascun candidato, con un inutile oltre che inefficiente (in ragione del maggior rischio di ripetizione di domande analoghe) aggravio dell’attività della Commissione e stante il logico divieto di riutilizzare i quesiti estratti nelle giornate successive.

Né la mancata ostensione da parte della Commissione delle buste nelle quali erano inserite le “proposte” con il testo della prova appare essere un elemento atto a contraddire quanto riportato nel verbale, e peraltro neppure negato dalla ricorrente, sulla possibilità data ai candidati di estrarre la propria prova nell’ambito di una terna.

4.1 Inammissibilmente generica e priva di qualunque supporto probatorio è l’affermazione secondo cui la prova si sarebbe svolta a porte chiuse.

4.2 Palesemente infondata è la censura secondo cui la sotto-Commissione n. 37 da cui è stata esaminata la ricorrente avrebbe suddiviso ogni criterio previsto dal “Quadro nazionale di riferimento” in quattro livelli (“non adeguato-sufficiente-buono-avanzato”) con un’attribuzione inappropriata di punteggio parziale che non troverebbe alcun riscontro giustificativo nella disciplina concorsuale de qua.

La scheda usata infatti dalla sotto-commissione, compresa la ripartizione del punteggio ivi riportata, appare pienamente conforme all’allegato 2) del “Protocollo per lo svolgimento della prova orale” e al “Quadro di riferimento per la prova orale” adottato dal Comitato tecnico scientifico in data 7 maggio 2019 e messo a disposizione di tutte le sotto-commissioni per uniformarne le attività di valutazione.

La diversa quantificazione in termini di punteggio del valore da attribuirsi ai quattro livelli (non adeguato-sufficiente-buono-avanzato) appare, peraltro, logicamente corredata al diverso punteggio massimo che, per ciascun criterio, la commissione avrebbe potuto attribuire (1. Conoscenza dei contenuti specifici: max 30 punti; 2. Capacità di risoluzione del caso: max 42 punti; 3. Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: max 10 punti).

4.3 Infine palesemente infondata e priva comunque di rilevanza è la censura relativa ai contestati tempi di svolgimento della prova orale che, secondo parte ricorrente, non avrebbero rispettato “la durata di 50 minuti, con un’oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova stessa”, prevista dalle indicazioni ministeriali, tanto che la stessa ricorrente sarebbe stata interrogata “per non più di mezz’ora”.

La durata di una prova orale non può che risentire necessariamente dei tempi usati dal candidato per esporre le proprie risposte. Pertanto, in primo luogo, non può desumersi, come fa parte ricorrente, la durata di ciascuna prova individuale sulla base di una mera divisione della durata complessiva delle prove (data dal tempo intercorrente tra inizio e fine dei lavori della Commissione) per il numero dei candidati esaminati nella giornata; in secondo luogo, la previsione ministeriale relativa ai cinquanta minuti non può

che ritenersi indicativa del tempo da mettere a disposizione di ciascun candidato, nell'intento di dare a tutti le medesime possibilità, senza discriminazioni anche solo in termini di durata della prova, ma non certo come obbligo della commissione di attenderne lo spirare, anche laddove il candidato termini la propria esposizione prima.

5. In via subordinata parte ricorrente lamenta ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati, anch'essi tutti infondati.

5.1 Palesemente priva di fondatezza, oltre che inammissibilmente priva del necessario interesse alla deduzione da parte della ricorrente, è la censura afferente ad un profilo puramente organizzativo relativo alla scelta dell'Amministrazione di ripartire l'attività di valutazione tra più sotto-commissioni in base al numero dei candidati che secondo la prospettazione di parte ricorrente non avrebbe dovuto essere non inferiore a cinquecento in base al comma 3 dell'art. 9 del DPR n. 487 del 1994 o comunque a duecentocinquanta in base alla disciplina della procedura concorsuale in questione e che, invece, nel caso di specie, avrebbe visto la sotto-commissione 37 valutare solo 99 candidati.

Il Collegio ritiene si tratti di un aspetto di carattere organizzativo demandato all'Amministrazione e finalizzato ad una celere conclusione del concorso, il quale non appare avere ricadute sulla legittimità della valutazione effettuata dalla sotto-commissione. L'art. 18 del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138 al comma 5 prevedeva la possibilità che la composizione della Commissione iniziale fosse integrata in modo da costituire delle sotto-commissioni per ogni gruppo di duecentocinquanta candidati o anche semplicemente per frazioni di esso; il mancato rispetto di tale indicazione numerica, oltre che essere privo di rilievo ai fini della legittimità dell'operato delle sottocommissioni, non appare neppure supportato sul piano probatorio, poiché il numero di 99 candidati sembra riferito ai soli candidati ammessi alla prova orale e non come invece previsto dal richiamato Regolamento al numero dei candidati ammessi anche alle precedenti prove.

5.2 Infondato è pure l'ulteriore motivo di ricorso, concernente la mancata previa valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, analogamente al motivo precedente non risulta fornito di alcun concreto elemento da cui desumere l'interesse alla deduzione e l'effettiva incidenza sulla posizione della ricorrente. Ad ogni modo la censura è parimenti infondata nel merito, "attesa la valenza ordinaria - in tema di verifica definitiva circa l'effettivo possesso dei requisiti - della regola che ne comporta l'effettuazione a valle delle prove, anche in termini di non aggravamento del procedimento amministrativo" (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 5147 del 6 luglio 2021 e n. 1016 del 2021).

5.3 Con un terzo motivo in via subordinata parte ricorrente sostiene l'illegittimità per genericità dei criteri di valutazione contenuti nel "Quadro di riferimento della prova orale" e il conseguente difetto di motivazione.

Anche tale censura appare infondata. Le griglie di valutazione riportano, in corrispondenza di ciascuna voce di cui si componeva la prova orale (1. Quesito e studio di caso, 2. Prova pratica di informatica, 3.

Conoscenza di lingua straniera), uno o più criteri di valutazione con la graduazione del livello accertato (non adeguato, sufficiente, buono e avanzato) indicato in termini di punteggio numerico.

Tanto appare più che sufficiente a rendere esplicito il procedimento di valutazione e la motivazione che ne sorregge gli esiti con riferimento a ciascun candidato, conseguendone l'infondatezza anche di tale doglianza.

5.4 Infine con riferimento alla censura relativa al criterio di abbinamento dei candidati alle diverse sotto-commissioni valgono le considerazioni di cui al punto 5.1 sulla natura meramente organizzativa delle scelte dell'Amministrazione.

Inoltre la censura è priva di qualunque indice di prova sulla asserita disparità di trattamento di cui avrebbero goduto i candidati che risiedevano o lavoravano nel comune dove si è svolta la prova orale.

6. In conclusione tutto quanto sopra esposto e come già anticipato, il ricorso per motivi aggiunti, depositato notificato il 9 marzo 2021 e depositato il successivo 30 marzo, avverso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso introduttivo e gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

7. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Silvia Piemonte

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO